



Sommario

| | |
|--|----------|
| ELENCHI DEI CLIENTI/FORNITORI DEI PAESI "BLACK LIST" | 2 |
| 1) SOGGETTI TENUTI AL NUOVO OBBLIGO DI COMUNICAZIONE..... | 2 |
| 2) OGGETTO DELLE COMUNICAZIONI | 2 |
| 3) CONTENUTO DELLE COMUNICAZIONI | 3 |
| 4) MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE COMUNICAZIONI..... | 4 |
| PERIODICITÀ..... | 4 |
| INIZIO ATTIVITÀ | 4 |
| TERMINI..... | 4 |
| LE PRIME SCADENZE | 4 |
| 5) REGIME SANZIONATORIO..... | 5 |
| PRESENTAZIONE DI COMUNICAZIONI CORRETTIVE NEI TERMINI..... | 5 |
| PRINCIPALI NOVITA' FISCALI MANOVRA CORRETTIVA 2010..... | 6 |
| RIDUZIONE DA € 12.500 A € 5.000 DEL LIMITE ALL'USO DEL CONTANTE E DEI TITOLI AL PORTATORE | 6 |
| L'OBBLIGO DI COMUNICARE TELEMATICAMENTE ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE LE OPERAZIONI RILEVANTI AI FINI IVA DI IMPORTO PARI O SUPERIORE A € 3.000..... | 6 |
| RITENUTA D'ACCONTO PER PAGAMENTI PER I QUALI SI BENEFICIA DI DETRAZIONI/DEDUZIONI | 6 |



ELENCHI DEI CLIENTI/FORNITORI DEI PAESI "BLACK LIST"

Come già comunicato mediante la nostra circolare informativa Maggio 2010 l'art. 1 co. 1 - 3 del DL 25.3.2010 n. 40 (c.d. "DL incentivi"), convertito nella L. 22.5.2010 n. 73, **al fine di contrastare le frodi fiscali internazionali e nazionali** operate, tra l'altro, nella forma dei cosiddetti "caroselli" e "cartiere", ha stabilito che **i soggetti IVA italiani che intrattengono rapporti con controparti localizzate in "paradisi fiscali" sono tenuti a comunicare all'Agenzia delle Entrate i dati relativi a tali transazioni.**

Secondo quanto stabilito dal DM 30.3.2010, provvedimento attuativo del suddetto art. 1:

- tali soggetti devono inviare telematicamente all'Agenzia delle Entrate, con cadenza mensile o trimestrale, apposite comunicazioni contenenti i dati della controparte estera e gli estremi dell'operazione;
- **il nuovo obbligo di comunicazione si applica dalle operazioni effettuate dall'01.7.2010.**

Con il provv. Agenzia delle Entrate 28.5.2010 è stato invece approvato il modello, con le relative istruzioni, per effettuare le suddette comunicazioni telematiche.

1) SOGGETTI TENUTI AL NUOVO OBBLIGO DI COMUNICAZIONE

Sono tenuti a inviare le nuove comunicazioni tutti i soggetti titolari di partita IVA (in primo luogo le imprese, ma anche professionisti, enti non commerciali con una posizione IVA, soggetti esteri identificati in Italia, ecc.).

2) OGGETTO DELLE COMUNICAZIONI

Le nuove comunicazioni riguardano le operazioni attive e passive:

- che hanno quale controparte un "soggetto economico" localizzato in un "paradiso fiscale" (sono, quindi, escluse tutte le operazioni effettuate nei confronti di privati);
- registrate o soggette a registrazione ai sensi della normativa IVA;
- effettuate **a decorrere dall'1.7.2010.**

INDIVIDUAZIONE DEI "PARADISI FISCALI"

Devono essere comunicate le sole operazioni effettuate con i soggetti economici aventi sede, residenza o domicilio nei c.d. "paradisi fiscali", intendendosi per tali gli Stati o territori ricompresi nelle "black list" contenute:

- nel DM 4.5.99, relativo alla presunzione di residenza in Italia delle persone fisiche;
- nel DM 21.11.2001, emanato ai fini dell'applicazione della disciplina sulle imprese controllate estere (CFC).

Per visionare i testi dei precedenti D.M. si rimanda alla Nostra Circolare "[Circolari monotematica chiarimenti elenco Black List](#)".

San Marino

Allo Stato attuale, la Repubblica di San Marino è ricompresa nella *black list* di cui al DM 4.5.99 e, pertanto, gli operatori italiani devono comunicare all'Agenzia delle Entrate le transazioni con operatori sanmarinesi.

Tuttavia, sono in corso rilevanti modifiche nella legislazione interna di San Marino che potrebbero preludere all'uscita di tale Stato dalla lista dei "paradisi fiscali".



INDIVIDUAZIONE DELLE OPERAZIONI DA COMUNICARE

Devono essere comunicate all'Agenzia delle Entrate, se effettuate con operatori localizzati nei suddetti Stati o territori:

- le cessioni di beni;
- le prestazioni di servizi rese;
- gli acquisti di beni;
- le prestazioni di servizi ricevute.

L'obbligo vige a condizione che le suddette operazioni siano registrate o soggette a registrazione ai sensi della normativa IVA italiana.

Importazioni – dubbi interpretativi

Le istruzioni al modello di comunicazione **sembrano escludere dall'obbligo di monitoraggio le importazioni**. Si tratterebbe di una semplificazione di rilievo, dato che la maggior parte degli Stati indicati dai DM 4.5.99 e 21.11.2001 non fanno parte dell'Unione europea.

Se la suddetta esclusione verrà confermata, non dovranno essere comunicate, ad esempio, le importazioni di beni da Hong Kong, Singapore, Malaysia, ecc.

In merito al suddetto argomento si auspica un rapido chiarimento da parte dell'Amministrazione Finanziaria.

OPERAZIONI EFFETTUATE DALL'1.7.2010

Poiché il nuovo obbligo si applica a decorrere dalle operazioni effettuate dall'1.7.2010, nessun obbligo di comunicazione sussiste per le operazioni effettuate prima di tale data.

3) CONTENUTO DELLE COMUNICAZIONI

Nel modello di comunicazione occorre indicare:

- i dati "anagrafici" della controparte localizzata nel "paradiso fiscale";
- i dati delle operazioni intrattenute con ciascuno di tali soggetti.

Appare opportuno che, quanto meno per i clienti e i fornitori abituali localizzati nei "paradisi fiscali", imprese e professionisti adeguino i propri data base per ottemperare al nuovo obbligo di legge.

DATI ANAGRAFICI DELLA CONTROPARTE

Nelle nuove comunicazioni devono essere indicati, per ciascun cliente o fornitore estero:

- il codice fiscale estero o, in mancanza, altro codice identificativo;
- se persona fisica: cognome, nome, luogo e data di nascita, domicilio fiscale nello Stato estero;
- se soggetto diverso da persona fisica: denominazione o ragione sociale, sede legale o, in mancanza, sede amministrativa nello Stato estero.

Inoltre, le istruzioni al modello di comunicazione richiedono non solo il codice fiscale estero, ma anche un "codice IVA" estero (di fatto, la partita IVA).

DATI RELATIVI ALLE OPERAZIONI EFFETTUATE

Nelle comunicazioni occorre indicare, per ciascun cliente o fornitore:

- l'importo complessivo delle operazioni attive e passive, distinto a seconda del regime IVA applicato:
 - operazioni imponibili;



- operazioni non imponibili;
- operazioni esenti;
- operazioni non soggette;
- relativamente alle operazioni imponibili, l'importo complessivo dell'IVA;
- le note di variazione emesse e ricevute, con l'indicazione della relativa imposta.

4) MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE COMUNICAZIONI

Le comunicazioni in esame devono essere presentate all'Agenzia delle Entrate:

- esclusivamente in via telematica;
- direttamente o attraverso gli intermediari abilitati (es. dottori commercialisti ed esperti contabili, comprese le società del gruppo).

PERIODICITÀ

Le comunicazioni sono presentate con periodicità:

- **trimestrale**, se i soggetti obbligati hanno realizzato, nei quattro trimestri precedenti e per ciascuna categoria di operazioni (cessioni di beni, acquisti di beni, servizi resi, servizi ricevuti), un ammontare trimestrale non superiore a 50.000,00 euro;
- **mensile**, negli altri casi.

I trimestri di riferimento sono quelli "solari" (gennaio-marzo, aprile-giugno, luglio-settembre e ottobre-dicembre).

Il soggetto trimestrale può comunque decidere di presentare le comunicazioni con cadenza mensile.

Tale scelta è però vincolante per l'intero anno solare.

Se, nel corso di un trimestre, si supera la suddetta soglia, le comunicazioni devono essere presentate con periodicità mensile, a partire dal mese successivo a quello di superamento della soglia.

INIZIO ATTIVITÀ

I soggetti che hanno iniziato l'attività da meno di quattro trimestri trasmettono la comunicazione trimestralmente, a condizione che nei trimestri precedenti rispettino i suddetti requisiti.

In pratica, i soggetti che iniziano l'attività sono considerati trimestrali, salvo il passaggio alla periodicità mensile in caso di superamento della prevista soglia.

TERMINI

Le comunicazioni devono essere inviate entro l'ultimo giorno del mese successivo al periodo (mese o trimestre) di riferimento.

Qualora il termine scada di sabato o in giorno festivo, è prorogato al primo giorno feriale successivo.

LE PRIME SCADENZE

I primi invii sono, quindi, previsti entro:

- il **31.8.2010**, per il mese di luglio 2010;
- il **2.11.2010** (in quanto il 31 ottobre e il 1° novembre sono festivi), per il trimestre luglio-settembre 2010.



5) REGIME SANZIONATORIO

Per ciascuna comunicazione omessa, o inviata con dati incompleti o non veritieri, è prevista l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 516,00 a 4.130,00 euro (il doppio della sanzione prevista dall'art. 11 co. 1 del DLgs. 471/97).

La suddetta sanzione sarà irrogata per ciascuna violazione commessa, infatti viene espressamente esclusa l'applicazione della disciplina del c.d. "cumulo giuridico" (art. 12 del DLgs. 472/97), cioè l'applicazione della sanzione prevista per la violazione più grave con determinate maggiorazioni, qualora:

- con una sola azione od omissione, vengano violate diverse disposizioni, anche relative a differenti tributi;
- con più azioni od omissioni, avvengano plurime violazioni della medesima disposizione;
- vengano commesse più violazioni che, nella loro progressione, pregiudicano o tendono a pregiudicare la determinazione dell'imponibile ovvero la liquidazione anche periodica del tributo;
- violazioni della stessa indole vengano commesse in periodi d'imposta diversi.

PRESENTAZIONE DI COMUNICAZIONI CORRETTIVE NEI TERMINI

È possibile rettificare o integrare una comunicazione già presentata, prima della scadenza del termine di presentazione (c.d. "correttiva nei termini").

La nuova comunicazione deve comunque essere completa di tutte le sue parti.

Scaduto il termine di presentazione, è tuttavia possibile presentare una comunicazione rettificativa o integrativa:

- a condizione che la comunicazione originaria sia stata regolarmente presentata;
- entro l'ultimo giorno del mese successivo alla scadenza del termine per la presentazione della comunicazione originaria.

Anche in tale caso, la nuova comunicazione deve comunque essere completa di tutte le sue parti.

Nel caso in cui vogliate avvalervi della collaborazione del nostro Studio per la predisposizione e trasmissione della presente comunicazione, **è indispensabile contattarci al fine di definire i termini e le condizioni** per la predisposizione della stessa, in quanto tale servizio rappresenta una novità in termini di adempimenti da assolvere.

[Torna all'indice](#)



PRINCIPALI NOVITA' FISCALI MANOVRA CORRETTIVA 2010

Con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale è entrata in vigore la c.d. "Manovra correttiva 2010". Tra le principali novità di natura fiscale si segnalano:

RIDUZIONE DA € 12.500 A € 5.000 DEL LIMITE ALL'USO DEL CONTANTE E DEI TITOLI AL PORTATORE

Al fine di adeguare le disposizioni adottate in ambito comunitario in materia di antiriciclaggio, il **limite all'uso del contante e dei titoli al portatore**, dalla soglia attuale di € 12.500, è **portato a € 5.000**. Da ciò consegue quindi che:

- **il trasferimento di denaro contante**, di libretti bancari o postali al portatore e di titoli al portatore è possibile **soltanto per importi inferiori a € 5.000**;
- **gli assegni circolari ed i vaglia postali e cambiari di importo pari o superiore a € 5.000** devono riportare il nome o la ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità;
- **il saldo dei libretti di deposito al portatore bancari o postali** dovranno essere estinti o "riportati" ad **importi inferiori alla soglia di € 5.000 entro il 30.6.2011**.

Le sanzioni previste per la violazione di tali limitazioni sono, in ogni caso, non inferiori a € 3.000.

L'OBBLIGO DI COMUNICARE TELEMATICAMENTE ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE LE OPERAZIONI RILEVANTI AI FINI IVA DI IMPORTO PARI O SUPERIORE A € 3.000

Al fine di contrastare le frodi IVA, **è previsto l'obbligo di comunicare telematicamente all'Agenzia delle Entrate, le operazioni rilevanti ai fini IVA di importo pari o superiore a € 3.000,00**. In pratica il provvedimento, di cui si attendono ulteriori chiarimenti e provvedimenti da parte dell'Amministrazione Finanziaria, reintroduce gli elenchi clienti e fornitori con un limite di "franchigia pari ad € 3.000,00.

Con un apposito Provvedimento l'Agenzia delle Entrate fisserà modalità e termini di presentazione.

Nel caso in cui vogliate avvalervi della collaborazione del nostro Studio per la predisposizione e trasmissione della presente comunicazione, **è indispensabile contattarci al fine di definire i termini e le condizioni** per la predisposizione della stessa. Tale prestazione sarà oggetto di apposito mandato.

RITENUTA D'ACCONTO PER PAGAMENTI PER I QUALI SI BENEFICIA DI DETRAZIONI/DEDUZIONI

A decorrere dall'1.7.2010, in presenza di un **pagamento con bonifico bancario o postale da parte di soggetti che per la spesa sostenuta beneficiano di una deduzione o una detrazione d'imposta** (si pensi, ad esempio, alle spese relative ad interventi con detrazione del 36% o 55%), **la banca o la Posta è tenuta ad operare una ritenuta del 10% a titolo di acconto all'atto dell'accreditamento al beneficiario**. In altre parole, i soggetti che eseguiranno operazioni per le quali il committente beneficia di una deduzione/detrazione incasseranno l'importo spettante al netto della predetta ritenuta del 10% a titolo di acconto.

L'individuazione dei pagamenti interessati da tale disposizione nonché le specifiche modalità di esecuzione degli adempimenti connessi con la certificazione e la dichiarazione delle ritenute operate dalle banche/Poste sono demandati ad uno specifico Provvedimento.

[Torna all'indice](#)